

DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quattordicesimo del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tale autorizzazione é necessaria per poter esercire le attività specificate nell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto e precisamente:

- le attività energetiche,
- le attività di produzione e trasformazione dei metalli,
- le attività dell'industria dei prodotti minerali,
- le attività dell'industria chimica,
- le attività di gestione dei rifiuti
- alcune altre attività come le cartiere, le concerie, i macelli, gli allevamenti intensivi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I nuovi impianti o le modifiche sostanziali soggetti a valutazione di impatto ambientale (art. 23 e ss. D.Lgs. 152/2006) o verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. 152/2006) devono aver ottenuto il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale o di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ai fini dell'avvio del procedimento di autorizzazione integrata ambientale. Si rinvia la disciplina del procedimento coordinato VIA-AIA all'approvazione della L.R. VIA: nelle more resta valido quanto riportato nella D.G.R. 1547/2009, allegato I, punto 2.4.

A CHI RIVOLGERSI

Comandante, Avv. Antonio Arnò, Tel. 0832-683968, Fax 0832-683980 –
Ten. Guerrieri Alessandro, Tel. 0832-683965. Indirizzi di posta elettronica:

polizia.provinciale@provincia.le.it -
poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it

COME FARE

Presentazione da parte del proponente di una domanda di autorizzazione contenente:

- a) impianto, il tipo, la portata delle sue attività,
- b) le materie prime ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto,
- c) le fonti di emissione dell'impianto,
- d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto,
- e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale e l'identificazione degli effetti significativi di esse sull'ambiente,
- f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dell'impianto o ridurle,
- g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto,
- h) le misure previste per controllare le emissioni, le attività di autocontrollo e di controllo eseguite dall'APAT e dalle agenzie regionali;
- i) l'indicazione, sommaria, delle principali alternative prese in considerazione dal gestore,
- j) le altre misure adottate per ottemperare ai principi direttivi dell'A.I.A. (art. 6, 15° comma)

MODULISTICA

Non è prevista modulistica specifica.

TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- a) entro 30 giorni dalla ricezione della domanda l'autorità comunica al richiedente l'avvio del procedimento e provvede alla individuazione degli uffici di deposito delle domande e dei documenti allegati per la libera consultazione da parte del pubblico;
- b) entro 15 giorni dalla comunicazione di avvio, il proponente deve provvedere alla pubblicazione su quotidiani nazionali o a diffusione regionale dell'annuncio dell'iniziativa, recante la progettata localizzazione dell'impianto, il nome del gestore, nonché il luogo dove sono stati depositati gli atti e dove possono essere presentate le osservazioni del pubblico.

FASE ISTRUTTORIA:

entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio si apre fase di partecipazione del pubblico per cui i soggetti interessati possono osservare in forma scritta sulla domanda;

l'autorità competente ai fini del rilascio dell' A.I.A. può convocare una conferenza di servizi ai sensi ed agli effetti dell'artt. 14 e 14-ter, c.1-3, 6-9 e 14-quater della legge n. 241/1990 alla quale invita "le amministrazioni competenti in materia ambientale e

comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri del Lavoro, Salute, dell'Interno, dello Sviluppo economico oltre al soggetto che ha richiesto l'autorizzazione" (nella conferenza di servizi può essere richiesta un'integrazione istruttoria, anche per valutare soluzioni alternative fissando un termine massimo di 90 g per la presentazione della documentazione).

FASE DECISORIA.

acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni presentate dal pubblico, viene emesso il provvedimento finale di rilascio o diniego dell'autorizzazione nel termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda, e depositato a cura dell'autorità competente presso l'ufficio già individuato per il deposito di domande e documenti, unitamente alle informazioni rilevanti sulla partecipazione del pubblico al procedimento.

A.I.A. viene rilasciata a seguito di un "complesso procedimento istruttorio e decisionale unico" che assorbe tutte le autorizzazioni ambientali, in quanto sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali indicate nell'allegato IX"

STRUMENTI DI TUTELA PER L'UTENTE

Istanza di accesso agli atti, al fine di verificare lo stato di attuazione dell'iter amministrativo.

LINKS DI RIFERIMENTO

Nessuno.

COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Non vi sono costi per il cittadino.

NOME DEL SOGGETTO CUI E' ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA E MODALITA' DI ATTIVAZIONE DI TALE POTERE

Avv. Antonio Arnò – Comandante della Polizia Provinciale, mediante richiesta da inoltrare presso il Comando sito in Lecce – Zona Industriale, telefonando al numero 0832-683964 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica: polizia.provinciale@provincia.le.it - poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it

DATA DI COMPILAZIONE

23/3/2017